


"Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria" – ANNO 71°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

7-8 | 2021

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Antonello Santoro (Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)

Dott. Silvio Roldi (Segretario)
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Mauro Cappelletti
Dott. Giorgio Comazzi
Dott.ssa Sara Ferrillo
Dott. Enio Giuseppe Mantellini

Dott.ssa Gloria Pivotti
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio
Dott.ssa Elena Duca
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michela Ivaldi (Presidente)
Dott.ssa Gabriella Camurati (Effettivo)

Dott. Gianluigi Fantato (Effettivo)
Dott.ssa Natalia Rossi (Supplente)

Commissione Medici Chirurghi

Dott. Antonello Santoro (Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)
Dott. Silvio Roldi (Segretario)
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)
Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Mauro Cappelletti

Dott. Giorgio Comazzi
Dott.ssa Sara Ferrillo
Dott. Enio Giuseppe Mantellini
Dott.ssa Gloria Pivotti
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio

Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)
Dott.ssa Elena Duca (Vice Presidente e Segretario)
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Dott. Giovanni Iacono
Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

Referente Previdenziale

Graziella Reposi

RPD (Responsabile Trattamento Dati)

Nicolò Tartaglia

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Antonello SANTORO**
Il Vice Presidente **Dott. Antonio Giovanni MACONI**
Il Segretario **Dott. Silvio ROLDI**
ricevono **su appuntamento telefonico**

CONSULENZE su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio
Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro
Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM
Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP
Consulenza ECM
Consulenza Assicurativa
Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale
Consulenza Pediatria di Base
Consulenza Medicina Ambulatoriale
Consulenza Odontoiatria
Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda Ospedaliera
Consulenza Medici Continuità Assistenziale, Graduatorie e Concorsi 118
Consulenza Medici Specializzandi
Consulenza Medicina Sportiva
Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità
Consulenza investimenti bancari

- Giorgio Rosso
- Aloisia Ferraris
- Graziella Reposi
- Marino Ravera
- Graziella Reposi
- Giuseppe Giordano
- Marco Pestarino
- Michela Giavarini
- Ciro Apetino
- Riccardo Cavaliere
- Federico Torregiani
- Federico Torregiani
- Giorgio Comazzi
- Paolo Graziosi
- Pierangelo Arlandini
- Antonio Giovanni Maconi

- Paolo Antonio Barberis

- Sara Ferrillo
- Ettore Bacchini
- Enio Giuseppe Mantellini
- Antonello Santoro
- Aloisia Ferraris
- Alfio Scrivanti
- Oria Trifoglio
- Marco Mariani

Rivista mensile
dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Alessandria
fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49
Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile
Dott. Mauro CAPPELLETTI

Direttore Editoriale
Graziella REPOSI

Redattore Capo
Antonio Giovanni MACONI

Vice Redattore
Pier Luigi PORTA

Progetto grafico
Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria
Via Pisacane, 21
15121 Alessandria
Tel. 0131 253666
Fax 0131 52455
www.ordinemedici.al.it
omceo@ordinemedici.al.it
ordinemedical@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO
Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

03

Editoriale

Vivere preoccupati

04

Notizie dalla FNOMCeO

Certificazioni verdi digitali COVID-19

ATTENZIONE! Obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2. Sospensione immediata ed obbligatoria dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

08

Previdenza ed Assistenza a cura di Graziella Reposi

Bando ENPAM sussidi per la genitorialità erogati oltre alle indennità per la tutela della maternità' Scadenza 17 settembre 2021 ore 12:00

Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2020 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria - Scadenza 31 luglio 2021

Sanità integrativa e complementare ENPAM

Ammissione assistiti e figli dei sanitari contribuenti nel Collegio Universitario di Merito dell'ONAOSI

Mutui ENPAM per la prima casa e per lo studio professionale - Scadenza 30 novembre 2021

L'ENPAM in breve

Informazioni dalle Aziende Sanitarie

21

Modifica piani terapeutici dispositivi per assorbenza

22

La pagina dell'Odontoiatra

Designazione di un Odontoiatra iscritto all'Albo Provinciale per le Commissioni ASO

23

Pillole di Ricerca

AO AL - La narrazione di sè come strumento di cura

24

Informazioni

Apertura studi dentistici nel mese di agosto

Conferimento di incarichi professionali ai medici per le funzioni dell'INPS relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale

Ricordiamo: Dott. Kamal Abi Khaled e Dott. Massimo Rota

Chiusura uffici mese di agosto



ASSISTIAMO LE PERSONE NEL TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CURA E LA TUTELA DEI LORO PATRIMONI

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad un'ampia gamma di prodotti e servizi

- Investimenti
- Risparmio assicurativo/finanziario
- Previdenza
- Protezione patrimoniale nel passaggio generazionale
- Servizi Bancari

OLTRE LA FINANZA

Per la cura dei patrimoni più complessi è possibile usufruire della competenza di specialisti del settore, nella massima riservatezza e professionalità:

- Servizi fiduciari
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Consulenza immobiliare

 **FIDEURAM** | Private Banker

Marco Mariani

Ufficio dei Private Banker di Alessandria

Corso Cento Cannoni, 2

Tel. 0131 258011 Cell. 334 7856475

E-mail: mmariani2@fideuram.it

<https://alfabeto.fideuram.it/marco.mariani>

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli Uffici dei Private Banker e sul sito www.fideuram.it

**CONTATTACI
PER AVERE
UN CHECK UP
FINANZIARIO
GRATUITO E PER
CONOSCERE
I SERVIZI DEDICATI
AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
E AI LORO FAMILIARI**

Vivere preoccupati

La Cassazione con due sentenze torna sull'obbligo del conducente di tenere conto dei comportamenti altrui e diventa sempre più complesso ed incerto gestire la guida automobilistica.*

Viviamo in una società dove i media propalano il diritto alla sempre maggiore libertà delle persone di trascurare il rispetto delle regole; ma questo poi comporta una riduzione della libertà per le persone che le regole le rispettano e quindi si aspettano analogo comportamento da parte degli altri.

Come il diritto a guidare tranquilli. Adesso c'è la preoccupazione di guidare.

In passato mangiavamo normale senza pensarci. Oggi, grazie ai media, la maggior parte della popolazione vive preoccupata di cosa mangiare, su come riuscire a dormire, di andare in auto per strada. Quella che era una vita vissuta in modo spontaneo, ora diventa una vita preoccupata (preoccupazione: pensiero che occupa la mente determinando uno stato di inquietudine, apprensione, ansia incertezza, cit. Treccani)

Con forti ripercussioni sulla felicità personale o sulla salute dei cittadini, considerando che il disturbo di ansia è una condizione caratterizzata da preoccupazioni intense con predizioni cognitive negative e ricorrenti, e conseguenti sintomi psicosomatici.

Questo dilagare della preoccupazione di vivere è frequente in molte aree e stimolato dai media. Dopo la visione del telegiornale, molte persone provano preoccupazione per il proprio futuro, il posto di lavoro, lo spostarsi con un aereo, la sicurezza dei propri risparmi in Banca, l'avvenire dei figli. Lentamente ogni area di sicurezza personale viene erosa dal dubbio e dall'incertezza.

Una nuova malattia sociale si sta organizzando dentro la società che più ci aveva promesso la liberazione dai bisogni elementari (cibo, cure mediche, protezione dal freddo e caldo eccessivo) e la felicità a portata di mano con attività ludiche come viaggi, feste e libertà nei costumi ?

Proprio come noi medici, ormai preoccupati di entrare in Pronto Soccorso, in ambulatorio o in ospedale a fare il nostro lavoro. In passato entravamo soddisfatti di poter fare il nostro dovere nel modo migliore. Essere preoccupati di fare il lavoro più bello del mondo è davvero una contraddizione che non avrei mai immaginato di poter vivere.

* Il conducente dell'auto deve essere non solo in grado di **padroneggiare il veicolo** in ogni evenienza, ma deve anche **prevedere le imprudenze** altrui. Si legge nella sentenza che la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé **condotta negligente**.

Il fatto

I giudici confermano così la condanna, con sospensione della pena, per **omicidio colposo** per un camionista, che all'alba in autunno, con la visibilità garantita dai fari, non era riuscito ad evitare un automobilista che gli aveva tagliato la strada. La suprema corte ricorda come in passato, sempre con lo stesso principio, sia stata confermata la condanna di un automobilista che «aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa, in ossequio all'obbligo di precedenza».

Non basta il semaforo verde

Sulla stessa base, la Cassazione aveva affermato che «anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversare, in quanto il conducente, favorito dal diritto di precedenza non deve comunque abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa». E che «l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra», in modo da potersi fermare se necessario.

(dal Sole 24 ore 8 Gennaio 2020)



Mauro Cappelletti

Mauro Cappelletti
Direttore Responsabile

CERTIFICAZIONI VERDI DIGITALI COVID-19

DPCM 17 giugno 2021 - Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Sulla G. U. n.143 del 17-6-2021 è stato pubblicato il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-06-21** che definisce tra l'altro le modalità relative al c.d. "green pass" che a partire dal 1° luglio 2021 garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione assicurando piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a coloro che avranno un certificato nazionale valido e, le certificazioni verdi digitali COVID-19 volte a facilitare gli spostamenti sul territorio nazionale, la partecipazione ad eventi pubblici e l'accesso alle RSA.

In particolare, la certificazione attesta: l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 d.l. n. 52/2021.

Il c.d. green pass rilasciato dalla Piattaforma riporta i dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni quali:

- a) il cognome e nome;
- b) la data di nascita;
- c) la malattia o agente bersaglio;
- d) il soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute;
- e) l'identificativo univoco della certificazione verde COVID-19.

La certificazione di avvenuta vaccinazione riporta:

- a) il tipo di vaccino somministrato;
- b) la denominazione del vaccino;
- c) il produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino;
- d) il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;
- e) la data dell'ultima somministrazione effettuata;
- f) lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

La certificazione di avvenuta guarigione indica:

- a) la data del primo test molecolare positivo;
- b) lo Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
- c) la data di inizio validità della certificazione verde COVID-19;
- d) la data di fine validità della certificazione verde COVID-19.



La certificazione sul test antigenico rapido o molecolare con esito negativo indica:

- a) il tipo del test;
- b) il nome del test (facoltativo per test molecolare);
- c) il produttore del test (facoltativo per test molecolare);
- d) la data e l'ora del prelievo del campione per il test;
- e) il risultato del test;
- f) il centro o la struttura in cui è stato eseguito il test;
- g) lo Stato in cui è stato effettuato il test.

Il Governo, infine, ha fornito alcune indicazioni di carattere pratico concernenti le suddette certificazioni precisando che:

- dal 17.06.2021 è operativo il sito dgc.gov.it; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno 2021 saranno disponibili entro il 28 giugno 2021;
- la piattaforma informatica nazionale-DGC (piattaforma nazionale digital green certificate) dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni;
- è a disposizione dell'utenza il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi COVID-19;
- per tutte le informazioni è, altresì, possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- i cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via mail o sms;
- la Certificazione sarà disponibile in versione digitale per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone;
- in alternativa, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Roma, 23 giugno 2021

FNOMCeO

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

ORA IL MIO INGLESE HA PIÙ CREDITO

SAY YES TO WALL STREET ENGLISH

**27 CREDITI
ECM**
PER LIVELLO



**1 MESE DI CORSO
PERSONAL ENGLISH
GRATIS**

Scansionando il Qr-Code

30% DI SCONTO

Per iscrizione
sui corsi Personal English

Offerta valida fino al 31/12/2021



**SCANSIONA IL QR PER OTTENERE
I CREDITI FORMATIVI E AVERE ACCESSO ALLA
PROMOZIONE**



1 MESE OMAGGIO

Email: wsi.alessandria@wallstreet.it Tel: 0131/253242

Via San Giacomo della Vittoria, 64 Alessandria (AL)

www.wallstreet.it

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Sospensione immediata ed obbligatoria dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

In relazione all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** introdotto dall'art.4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021, e dei conseguenti adempimenti in capo agli Ordini professionali la Federazione intervenuta presso il Ministero della Salute per acquisire l'esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali.

Con nota del 17 giugno, pubblicata sul nostro sito, il Ministero ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall'esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all'obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono obbligatoriamente adottare.

Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 **IL COMMA 6 DELL'ART.4 SU MENZIONATO ATTRIBUISCE ALL'AZIENDA SANITARIA L'ACCERTAMENTO DELLA MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE DALLA QUALE DISCENDE LA SOSPENSIONE EX LEGE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA E DALLA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.**

L'ACCERTAMENTO VIENE COMUNICATO DALLA ASL ALL'INTERESSATO, AL DATORE DI LAVORO E AGLI ORDINI PROFESSIONALI PERCHÈ NE PRENDANO ATTO E ADOTTINO I PROVVEDIMENTI E LE MISURE DI COMPETENZA.

IL SUCCESSIVO COMMA 7 STABILISCE TESTUALMENTE CHE LA SOSPENSIONE È COMUNICATA IMMEDIATAMENTE ALL'INTERESSATO DALL'ORDINE PROFESSIONALE.

DA QUANTO SOPRA ESPOSTO EMERGE CON CHIAREZZA CHE UNA VOLTA RICEVUTO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELLA ASL L'ORDINE E, NELLO SPECIFICO, LA COMPETENTE COMMISSIONE D'ALBO DEVE ADOTTARE TEMPESTIVAMENTE DELIBERA DI COMMISSIONE AVENTE CARATTERE DI MERA PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROFESSIONISTA INTERESSATO RIPORTANDO L'ANNOTAZIONE RELATIVA NELL'ALBO.

PERTANTO L'ORDINE SI TROVA NEI CONFRONTI DELL'ACCERTAMENTO DELLA ASL IN UNA POSIZIONE DI MERO ESECUTORE RISPETTO A PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA ALTRO SOGGETTO GIURIDICO CONSEGUENTEMENTE AL QUALE DEVE NECESSARIAMENTE DAR SEGUITO E CONTEMPORANEAMENTE DEVE DARE COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DEGLI EFFETTI CHE DALL'ATTO DI ACCERTAMENTO DELLA ASL DISCENDONO CHE CONSISTONO NELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FINO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE O COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021.

Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica. Sul sito dell'Ordine è riportata la circolare del Ministero della Salute.

Roma, 21 giugno 2021

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

BANDO SUSSIDI PER LA GENITORIALITA' EROGATI OLTRE ALLE INDENNITA' PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' - Scadenza 17 settembre 2021 ore 12:00

Graziella Reposi

L'ENPAM, oltre alle tutele per la maternità (indennità previste in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo di un minore, gravidanza a rischio, aborto spontaneo o terapeutico dopo il terzo mese di gravidanza), eroga anche i sussidi di genitorialità per il primo anno di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione).

Tali sussidi sono stati stabiliti nel "REGOLAMENTO ENPAM A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ", approvato con delibera n. 103/28.02.2016 dall'ENPAM e ratificato dai Ministeri competenti, disciplinando gli aiuti che l'Ente può concedere ai propri iscritti a sostegno della genitorialità. Anche quest'anno le iscritte potranno chiedere all'Ente, oltre a tutte le previdenze per la maternità probabilmente già usufruite, l'assegno per le spese del primo anno di vita del bambino o dell'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il bonus bebè, tra le misure di sostegno previste dal bando, viene dato in base alla situazione economica del nucleo familiare e si somma, come dicevo, all'assegno di maternità.

Tutte le dottoresse iscritte alla Quota A possono richiedere i 1.500 euro e coloro che versano all'Enpam anche la Quota B hanno diritto a un sussidio aggiuntivo di altri 1.500 euro. In pratica, per le neo mamme libere professioniste il bonus bebè quest'anno arriverà a 3.000 euro.

Il bonus potrà essere chiesto per i nati nel corso del 2020 e la domanda potrà essere fatta dai primi di luglio a metà settembre. Per i nati nel 2021, per i quali non si riuscirà, per ovvi motivi, a fare domanda, si potrà fare riferimento al bando che uscirà nel 2022.

Il sussidio è destinato quale sostegno alle spese legate al nuovo ingresso in famiglia, comprese quelle per asili nido e babysitter.

Al contrario dell'assegno di maternità, che non prevede requisiti di reddito, per ottenere il bonus bebè è necessario non superare una certa soglia.

Questo assegno può essere concesso **una sola volta** per ogni figlio. In caso di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo.

Per avere diritto alle varie tutele per la maternità **non è necessario astenersi dall'attività professionale**, fatta eccezione per l'indennità in caso di **gravidanza a rischio**.

Le tutele sono estese anche ai **papà** in casi particolari: ad esempio **se il papà è iscritto all'Enpam può fare domanda in sostituzione della mamma**, ma solo nel caso in cui la mamma (anche non iscritta all'Enpam) sia deceduta o sia gravemente malata, o nel caso in cui la mamma abbia abbandonato il bambino o sia il padre ad averne l'affidamento esclusivo.

Fermi i requisiti precedenti e che seguono, al sussidio possono accedere gli iscritti all'ENPAM in regola con gli adempimenti in materia di iscrizione e contribuzione e che non abbiano già avuto analoghi sussidi e/o analoghe indennità.

STUDENTESSE DEL 5° E 6° ANNO DI MEDICINA ED ODONTOIATRIA ISCRITTE ALL'ENPAM

Anche alle **studentesse universitarie laureande** non ancora iscritte all'Ordine che hanno scelto di iscriversi all'Enpam, l'Ente garantisce un **sussidio per la maternità** (nascita figlio, adozione/affidamento, interruzione di gravidanza), nonché il **bonus per il nascituro**.

Per le previdenze relative alla maternità le laureande potranno così chiedere all'ENPAM il sussidio specifico per la maternità soprariportato così come avviene per le laureate già iscritte all'Albo Professionale.

Gli eventi tutelati (nascita, adozione o affidamento e interruzione di gravidanza dal terzo mese) sono in vigore dal 13 settembre 2017, data in cui si sono aperte le iscrizioni all'Enpam per gli studenti universitari, e fino alla data di scadenza del bando.

Anche per le laureande il bonus bebè è elargito alle stesse condizioni delle laureate: può essere concesso una sola volta per ogni figlio; lo stesso sussidio non è compatibile con analoghi sussidi, indennità o trattamenti economici fruibili attraverso diverse gestioni previdenziali, o garantite da altre leggi e contratti.

Per avere diritto all'importo integrale del sussidio è necessario che la studentessa si sia iscritta all'Enpam prima di essere diventata mamma.

REQUISITI

Possono fare domanda le iscritte all'Ordine che:

Iscritte alla "Quota A"

Non hanno diritto a un sussidio analogo o da un altro ente previdenziale obbligatorio, o per legge, oppure in base al proprio contratto di lavoro; hanno dichiarato ai fini fiscali un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare, **non superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps dell'anno in corso (€ 6.702,54)**. Il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente. **Il limite di reddito valido per quest'anno è di 53.620,32 annuali**. Qualora un componente del nucleo familiare avesse un'invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80% il limite del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario di cui al capoverso precedente è aumentato di un importo pari a due volte il trattamento minimo INPS per l'anno in corso, per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità; sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

Iscritte anche alla gestione di "Quota B"

Viene considerato medico iscritto alla contribuzione "B" chi, alla data di presentazione della domanda, abbia maturato, nei dieci anni precedenti, almeno tre anni solari di contribuzione alla gestione "Quota B", di cui almeno uno nel triennio precedente. Per l'accesso ai sussidi di cui all'art. 3 lettera c) del Bando, il richiedente deve aver dichiarato (compresi i redditi percepiti all'estero) un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare **non superiore a 8 volte il trattamento annuo minimo Inps per l'anno in corso pari a € 6.702,54** e pertanto non superiore a € 53.620,32; tale limite è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO ANNO 2021, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse all'ENPAM a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2021 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 17 settembre 2021.

L'ENPAM effettuerà verifiche a campione sui redditi autocertificati e sulle altre dichiarazioni effettuate nelle domande presentate ed invierà tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando.

Gli iscritti possono accedere ai benefici disciplinati dal Bando, scaricabile dal sito dell'Enpam (www.enpam.it) e dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it), e possono inoltrare le domande soltanto nel periodo indicato nel bando stesso, secondo le istruzioni della procedura informatizzata attivabile dallo stesso sito dell'Ente.

Sul sito dell'Ordine è scaricabile il bando per l'anno 2021 per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità.

Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2020 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria

SCADENZA: 31 LUGLIO 2021

La dichiarazione dei redditi libero professionali è presente nell'Area Riservata dell'ENPAM e non sarà spedita a mezzo posta agli iscritti non registrati nell'area riservata.



Graziella Reposi

GLI ALTRI ISCRITTI TROVERANNO IL MODULO G (GENERIC) NEL SITO DELL'ENPAM. E' POSSIBILE QUINDI STAMPARE IL MODULO G ANCHE SE NON PERSONALIZZATO DAL SITO ENPAM). E' CONSIGLIABILE QUINDI ISCRIVERSI PER TEMPO NELL'AREA RISERVATA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INDICIZZATO

– Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell'anno 2020:

- 19,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all'importo di € 103.055,00;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
- Aliquota ridotta 9,75% fino ad € 103.055,00 per gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.
- Aliquota ridotta 2% per i redditi intramoenia e per i redditi dei partecipanti ai corsi di medicina generale fino ad € 103.055,00
- 9,75% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta fino ad € 103.055,00.
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

• **TUTTI I MEDICI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE DEVONO VERIFICARE CHE IL PROPRIO REDDITO PROFESSIONALE NETTO DELL'ANNO 2020 NON SUPERI € 4.308,41 (FINO A 40 ANNI DI ETÀ O CON CONTRIBUTO MINIMO ENPAM QUOTA A RIDOTTO) O € 7.956,87 PER CHI HA PAGATO LA QUOTA A INTERA (CON ETÀ DA 40 ANNI FINO AL PENSIONAMENTO ENPAM) ONDE ACCERTARE L'ASSOGGETTABILITÀ OBBLIGATORIA AL CONTRIBUTO PERCENTUALE SUL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE.**

- E' assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'indennità di maternità non va dichiarata.
- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (9,75% per il 2020) salva espressa opzione per la contribuzione intera. L'aliquota dell'1% rimane invariata.
- L'aliquota ridotta del 9,75% si applica dal compimento dei 68 anni (età pensionabile per l'anno 2020 presso il Fondo di Previdenza Generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 68 anni di età il 1° giugno 2020 (e desidera continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata la nuova aliquota del 9,75% a decorrere dal mese di luglio 2021. Per il precedente periodo dell'anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione al 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dell'età pensionabile). La scelta dell'aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (19,50% oppure 9,75%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuzione in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l'aliquota ridotta.

ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%

CONTRIBUENTI OBBLIGATI**– LIBERI PROFESSIONISTI E DIRETTORI STRUTTURE PRIVATE**

I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private, (case di cura, case di riposo, ecc.).

– ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione.

– MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN (medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni):

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.

I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libera professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle due diverse categorie reddituali.

– DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'INPDAP o l'INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA O IN REGIME DI EXTRA MOENIA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPENDENTI PUBBLICI, PERALTRO, IL CCNL DI CATEGORIA QUALIFICA TALI ENTRATE COME "LIBERO PROFESSIONALI":

- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE STRUTTURE NON ACCREDITATE PREVIA CONVENZIONE CON LE STESSE;
- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA;
- L'ATTIVITÀ RICHIESTA DALL'AZIENDA IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA, AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O AL FINE DI RIDURRE LE LISTE DI ATTESA O DI ACQUISIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIE IN CARENZA DI ORGANICO;
- I SERVIZI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA ECCEDENTI GLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DELL'AZIENDA;
- L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA DA SOGGETTI TERZI ALL'AZIENDA PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI INERENTI I FINI ISTITUZIONALI.

(VEDASI PIÙ AVANTI UN CHIARIMENTO DELL'INPS AL RIGUARDO).

ATTENZIONE !**Contributi dovuti per la libera professione intra moenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. da parte dei dipendenti ospedalieri**

I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l'Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all'ENPAM su tali proventi libero professionali (**non assoggettati da parte dell'Azienda ad altra contribuzione previdenziale**) il contributo percentuale del 19,50% o, su loro richiesta da presentare all'ENPAM, del 2%.

COME VERIFICARE SE ESISTE TALE OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Controllare la cifra indicata nel **modello CU – dati fiscali – punto 4**.

Se la somma riportata è minore della somma indicata a lato (già coperta dalla contribuzione obbligatoria ENPAM fissa **QUOTA A**), non è dovuto alcun contributo.

REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI INFRAQUARANTENNI O CON QUOTA A) "RIDOTTA": € 4.308,41

REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI: € 7.956,87

Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 31 luglio all'ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre – per coloro che non volessero pagare il 19,50% – la richiesta di contribuzione ridotta al 2%. Quest'ultima percentuale solo per i redditi intramoenia degli ospedalieri.

I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).

– COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti "co.co.co." o "a progetto" per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).

IN TALI CASI, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335); QUINDI NESSUNA TRATTENUTA PREVIDENZIALE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L'INPS.

– PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poichè attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato

dal sostituto d'imposta). Ricordo che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%. **LA BORSA VA DICHIARATA PER INTERO.**

TITOLARI DI ALTRE BORSE DI STUDIO

I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del CU rilasciato dal sostituto d'imposta).

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni / congressi, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.

SPECIALIZZANDI

I MEDICI SPECIALIZZANDI, IN BASE AL D.LGS 368/1999 SONO INQUADRATI PREVIDENZIALMENTE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS E PERTANTO PER I RELATIVI COMPENSI NON PAGANO CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM - QUOTA B.

**CIRCOLARE
INPS**

**Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP
Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero
professionale intramoenia e altre particolari tipologie di attività**

L'INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l'ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare N. 57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l'attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ENPAM.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nell'ambito della libera professione di cui all'art. 55 e ss. del CCNL 8 giugno 2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono espressamente qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra Azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 03.11.2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Le Aziende Sanitarie, all'atto della compilazione della parte "B" del CU, hanno l'obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell'attività istituzionale vengono indicati al punto 1.

Conseguentemente per quanto riguarda i profili contributivi l'INPS precisa quanto segue:

- **CONTRIBUZIONE E.N.P.A.M.:** in base alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale (DI CONSEGUENZA il medico in possesso di tali redditi deve presentare obbligatoriamente all'ENPAM la denuncia degli stessi).
- **CONTRIBUZIONE I.N.P.S. – ex GESTIONE I.N.P.D.A.P.:** essendo tali redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, per gli stessi non deve essere effettuato alcun versamento contributivo all'INPS – ex gestione INPDAP.

ATTIVITA' EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000

L'art. 60 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

- la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;

- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Dopo l'esposizione delle varie disposizioni al riguardo, l'INPS comunica che il regime contributivo previdenziale dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all'attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 Mod. CU) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione INPDAP, ai fini pensionistici;
- nel caso di incarichi per fini non istituzionali, i relativi compensi/indennità inquadrati, secondo i criteri esposti, come redditi "assimilati ai redditi di lavoro dipendente" alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del T.U.I.R., vanno indicati al punto 2 (ora 4 n.d.r.) del CU e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%

REDDITI NON ASSOGGETTATI, AD OGGI, ALLA QUOTA B FONDO GENERALE

- eventuali sussidi per malattia o l'indennità di maternità
- eventuali adeguamenti agli studi di settore
- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati alla Gestione Separata INPS);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai FONDI SPECIALI ENPAM);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all'INPS).

I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERÒ VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

iscritto con contribuzione intera (19,50%)

MODELLO D/CO

iscritto con contribuzione ridotta (redditi intra-moenia e partecipanti corso formazione medicina generale 2%)

MODELLO D/CR

iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (9,75%)

MODELLO D/P

iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l'opzione irrevocabile della contribuzione intera (19,50%)

MODELLO I/R

- Chi non riceve i moduli dall'Ente può rivolgersi all'Ordine oppure scaricare dal sito ENPAM: www.enpam.it, il modello G (generico)

VERIFICA DELL'ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI AL CONTRIBUTO PERCENTUALE

Dal Modello Unico 2021 (dichiarazione fiscale) rilevare l'entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all'anno 2020 al netto delle spese.

Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM. In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l'importo netto da assoggettare al contributo.

Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intra moenia rilevare il reddito libero professionale.

Il contributo proporzionale del 19,50% (o del 9,75% e del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), **sarà calcolato dall'ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall'esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dell'età pensionabile.**

MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM

I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 luglio 2021,

nell'apposito spazio previsto nel Modello D o con domanda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 19,50% o ridotta del 9,75% (art. 18 comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

SCELTA DELL'ALiquota CONTRIBUTIVA

POSIZIONE	QUANTO
Pensionati del Fondo Generale ENPAM	9,75% aliquota ridotta oppure 19,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto.
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2020 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi Speciali Enpam, complementare).	9,75% aliquota ridotta oppure 19,50% aliquota intera. L'eventuale aliquota ridotta già ottenuta del 2% diventerà automaticamente del 9,75%.
Ospedalieri titolari redditi intramoenia o partecipanti a corsi di formazione in medicina generale	2%

DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 9,75% PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO

MEDICI E ODONTOIATRI CHE POSSONO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO DEL 9,75% AVENDO UN REDDITO PROFESSIONALE SUPERIORE A € 4.308,41 O A € 7.956,87.

- **I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 9,75%.**

Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ed i titolari di redditi intramoenia possono chiedere la contribuzione ridotta al 2%.

La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 4.308,41 o a € 7.956,87. **IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.** L'iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all'E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro la scadenza fissata per l'anno successivo.

Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 9,75%:

a) gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);

b) **gli iscritti non pensionati dell'ENPAM Fondo Generale** che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, INPDAP, Fondi Speciali dell'ENPAM, ecc.).

I soggetti di cui ai punti a) e b), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all'ENPAM per raccomandata o in via telematica, tramite l'area riservata, entro il 31 luglio 2021 il Modello D 2020 **compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un'autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l'obbligo dell'autentica della firma. Nel certificato o nell'autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell'ENPAM, l'Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d'inizio di erogazione della pensione; NESSUNA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACCLUSA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA DEL 9,75% DA PARTE DEGLI ISCRITTI CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO DI CONVENZIONE CON IL SSN, CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE PRESSO I FONDI SPECIALI DELL'E.N.P.A.M. (GENERICI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, 118, AMBULATORIALI E SPECIALISTI ESTERNI). PER TALI ISCRITTI L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA VERRÀ EFFETTUATO D'UFFICIO DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL'ENPAM.**

- Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto **NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA.** L'ENPAM provvederà ad emettere a suo nome l'apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.

Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 31/07/2021 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2021 da denunciare nel 2022.

L'iscritto decaduto dal diritto alla contribuzione ridotta può presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti.

QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai soprariportati punti a e b) non ha prodotto reddito professionale nell'anno 2020 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 4.308,41 o € 7.956,87 **(a seconda**

dell'età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo Quota A). Pertanto non potrà essere spedito all'ENPAM il modello D 2020 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2020 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 4.308,41 o € 7.956,87 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell'ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.

OPZIONE DALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALL'ALIQOTA INTERA AL 19,50%

Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto e desiderano successivamente incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 19,50%. **SOTTOLINEO IN PROPOSITO CHE, AL FINE DI EVITARE UNA ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO, È STATA STABILITA L'IRREVOCABILITÀ DI QUESTA SECONDA SCELTA EFFETTUATA.**

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DELL'ENPAM E PAGAMENTO

LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO VERRANNO EFFETTUATE - SULLA BASE DEI DATI INDICATI DAGLI INTERESSATI NEI MODELLI D/2021 - A CURA DEGLI UFFICI DELL'ENPAM, CHE PROVVEDERANNO A COMUNICARE AGLI STESSI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI, TRAMITE L'AREA RISERVATA O LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CON APPOSITI BOLLETTINI MAV, DA PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 OTTOBRE 2021**. UNITAMENTE AI MAV SARÀ INVIATO UN PROSPETTO ESPLICATIVO DEL CALCOLO EFFETTUATO PER DETERMINARE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

IL MANCATO RICEVIMENTO DEL BOLLETTINO MAV NON ESONERA DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO. IN TAL CASO È NECESSARIO CONTATTARE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL SEGUENTE NUMERO VERDE: 800.24.84.64.

SE L'INTERESSATO È REGISTRATO AL SITO ENPAM È POSSIBILE STAMPARE UN DUPLICATO DEL MAV. CON IL DUPLICATO È POSSIBILE VERSARE TRAMITE QUALSIASI BANCA, MA NON ALLA POSTA.

PAGAMENTO TRAMITE ADDEBITO BANCARIO

È possibile chiedere che i contributi previdenziali vengano addebitati direttamente sul proprio c/c. La domanda si presenta dall'area riservata del sito www.enpam.it. È sufficiente compilare il modulo telematico di "Autorizzazione addebito diretto - Fondazione Enpam" segnalando il codice IBAN della propria banca. La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali, supera il rischio di dimenticare le scadenze e che la corrispondenza vada persa.

Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2021:

- l'addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.

Per chi ha fatto domanda di addebito diretto da aprile in poi avrà le seguenti possibilità:

- la Quota A dovrà essere pagata con i bollettini Mav inviati dall'Enpam. L'addebito diretto decorrerà dal prossimo anno;
- per il pagamento della Quota B invece l'addebito diretto partirà da quest'anno ad ottobre.

Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31.10) oppure in due (31.10, 31.12) o cinque rate (31.10, 31.12, 28.02, 30.04, 30.06.2022), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,5% annuo.

MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO 2020

I medici che nel corso del 2020 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all'eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).

In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall'ENPAM in dodicesimi.

- Per i neo iscritti dal 2019 l'ENPAM calcolerà il limite di € 4.308,41 o € 7.956,87 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2020.

DICHIARAZIONE ON LINE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI REGISTRATI AL SITO www.enpam.it

- Il modello D può essere compilato on line nella propria area riservata su www.enpam.it. In caso di errore, è sufficiente ricompilare il modello on line: fa fede infatti l'ultima versione inviata. Se non si riceve una e-mail di conferma occorre ripetere la compilazione.

Nella dichiarazione online occorre arrotondare la parte decimale 65,50 e 65,51 diventano 66,00; 65,49 diventa 65,00.

Chi non potesse registrarsi nell'area riservata del sito può utilizzare il modello G (generico) reperibile sul sito e inviarlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) a ENPAM - Servizio Contributi ed Attività Ispettiva - CP 7216 - 00162 Roma (indirizzo da verificare).

- Nell'area riservata è possibile scaricare il Modello D.
- Ai fini delle detrazioni fiscali di cui alla dichiarazione 2022, relativa ai redditi dell'anno 2021, coloro che hanno smarrito la ricevuta del bollettino MAV per la quota B pagata per il 2021 potranno acquisire online nell'area riservata tale documento il prossimo anno.
- È possibile anche acquisire le certificazioni dei pagamenti effettuati a titolo di regime sanzionatorio per la quota B.

SANZIONI

L'attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del Modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2022);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.

ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%



SONO A DISPOSIZIONE PER LA CONSULENZA ALL'ISCRITTO O A PERSONA DI SUA FIDUCIA MUNITA DI DELEGA, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto sul quale pagare	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell'età pensionabile ENPAM Fondo Generale	a) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.308,41 esente - da 40 anni: inferiore a € 7.956,87 esente	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2021
I partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, possono pagare il 2% o il 19,50%	b) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: superiore a € 4.308,41 soggetto - da 40 anni: superiore a € 7.956,87 soggetto	- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2021 entro il 31 luglio 2021. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2021. (2 novembre trattandosi di 2 giorni festivi)
Medico dipendente (*) (•) o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell'età pensionabile del Fondo Generale ENPAM	a) Come sopra	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2021), e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta (Mod. CR)
(*) il reddito "intramoenia", intramoenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. prodotto nel 2020, se supera € 4.308,41 o € 7.956,87, obbliga al versamento del contributo del 19,50%. Può essere, a scelta dell'interessato, ridotto al 2%. L'importo percepito è inserito nel mod. "CU" al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro	b) Come sopra	- può presentare la domanda di contributo ridotto allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all'ENPAM Mod. D 2021. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2021 (2 novembre) oppure - può scegliere il pagamento al 19,50%, presentare la dichiarazione Mod. D 2021. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2021 (2 novembre)
(•) anche il reddito "extra moenia" è assoggettato alla contribuzione: lo stesso potrà essere rilevato dal Mod. Unico 2020 ed è assoggettato al 19,50% o al 9,75%	c) Non ha reddito libero professionale	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2021 e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta
Medico già pensionato dell'E.N.P.A.M. del Fondo Generale, esercente la libera professione	d) L'intero importo qualunque sia il suo ammontare	- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2021) scegliendo l'aliquota contributiva: 9,75% o 19,50%

Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all'ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986).

Sanità integrativa e complementare ENPAM

Modulo semestrale sul sito www.salutemia.net

Valido per le iscrizioni dal 01-07-2021 al 31-12-2021

Ricordo che i medici e gli odontoiatri possono sottoscrivere un piano sanitario presso "SaluteMia". La copertura può essere **estesa al nucleo familiare**.

Per aderire **non sono previsti limiti di età** anche per coniugi e conviventi (more uxorio).

I contributi associativi possono essere **detratti dall'imposte al 19% fino a un importo massimo di 1.291,14 euro**.

REQUISITI

Possono aderire:

- **tutti gli iscritti ENPAM attivi e pensionati senza limiti di età (compresi coniugi e conviventi more uxorio);**
- **i familiari degli iscritti deceduti titolari di una pensione ENPAM senza limiti di età;**
- **i componenti del nucleo familiare dell'iscritto/a (i figli fiscalmente a carico fino al compimento del ventisettesimo anno; i figli maggiorenni fiscalmente a carico con invalidità permanente non inferiore a due terzi).**

Il piano sanitario può essere sottoscritto aderendo a **SaluteMia, Società di mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri**, costituita da parte del Fondo sanitario integrativo dei Medici e degli Odontoiatri il cui promotore è la Fondazione ENPAM. L'adesione a SaluteMia ha durata biennale.

Il piano sanitario è componibile secondo le proprie esigenze, scegliendo tra un piano base obbligatorio per tutti, e tre moduli integrativi.

Ogni componente del nucleo familiare può scegliere i piani di proprio interesse, senza dover sottoscrivere le stesse combinazioni per l'intera famiglia.

Piano sanitario base. Copre dai rischi che derivano

dai gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l'alta diagnostica, l'assistenza alla maternità, la prevenzione dentale e gli screening preventivi anche in età pediatrica.

Piano sanitario integrativo "Ricoveri". Vengono rimborsate le spese mediche per ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso parto e aborto) e day hospital.

Piano sanitario integrativo "Specialistica". Copre le spese mediche per prestazioni di alta diagnostica integrata, accertamenti e terapie, visite specialistiche, analisi di laboratorio e fisioterapia.

Piano sanitario integrativo "Specialistica plus". Oltre alle spese mediche per alcuni tipi di prestazioni di alta diagnostica integrata, prevede un pacchetto specifico per la maternità, con un rimborso per il latte artificiale.

Piano sanitario integrativo "Odontoiatria". Sono rimborsate le spese per l'igiene e la prevenzione, per le cure dentarie e le prestazioni odontoiatriche particolari.

E' possibile consultare il dettaglio delle **prestazioni** e dei **costi** che si trovano nel modulo di adesione su www.salutemia.net.

E' necessario **compilare il modulo** che si può scaricare direttamente dal sito di **SaluteMia** e inviarlo secondo uno dei modi indicati.

Per maggiori informazioni:

email: info@salutemia.net

tel. 06 21011 322/473/385/343/357

Se le linee sono occupate è possibile chiedere di essere richiamati inviando il proprio numero per email a: adesioni@salutemia.net.

Ammissione degli assistiti e dei figli di sanitari contribuenti nel Collegio Universitario di Merito dell'ONAOSI

SCADENZA: 31 luglio 2021

Gli studenti universitari **assistiti** dall'ONAOSI ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, potranno accedere, in forma gratuita, nell'Anno Accademico 2021/2022 al Collegio Universitario di Merito.

I posti residuali, non occupati dagli aventi diritto di cui all'articolo citato, saranno assegnati ai figli di sanitari contribuenti viventi dietro pagamento di una retta annua forfettaria modulata in base alla struttura prescelta e ai figli di sanitari con retta a carico di un Ente di Categoria.

La documentazione per gli assistiti è scaricabile dal sito ONAOSI al seguente indirizzo: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-assistiti/2151/ammissione-nelle-strutture-onaosi---aa-20212022>, mentre quella per i paganti è scaricabile da: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-non-assistiti/2152/ammissione-nelle-strutture-onaosi---aa-20212022>.

MUTUI PER LA PRIMA CASA E PER LO STUDIO PROFESSIONALE - Scadenza 30 novembre 2021

Graziella Reposi

Il mutuo agevolato Enpam per la prima casa o per lo studio professionale è riservato per i medici in formazione (specializzandi e corsisti di Medicina generale) con meno di 40 anni.

REGOLE COMUNI PER ENTRAMBI I MUTUI

Il mutuo può essere chiesto anche dagli iscritti riuniti in associazione o in società di professionisti purché tutti i componenti abbiano i requisiti previsti dal bando.

La cifra massima cumulabile è di **300.000 euro** per ciascun mutuo.

Può servire a finanziare l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile fino all'**80%** del valore. Per la ristrutturazione il limite massimo è di **150.000 euro**.

L'immobile per la prima casa deve trovarsi nel **Comune di residenza** oppure dove si svolge l'**attività lavorativa principale**. Per lo studio professionale l'immobile deve trovarsi nel Comune dove si svolge l'attività professionale principale, deve essere già classificato nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e non deve appartenere alle categorie residenziali di lusso.

Il mutuo può essere chiesto anche per sostituirne un altro esistente.

REQUISITI

Possono fare richiesta di mutuo gli iscritti che:

- **non hanno già finanziamenti o mutui** pagati dall'ENPAM o una rateizzazione da regime sanzionatorio in corso;
- sono in **regola** con i versamenti dei contributi;
- hanno **almeno un anno** d'iscrizione all'Ente e di contribuzione effettiva.
- **non hanno ottenuto l'assegnazione** o la **locazione** con patto di futura vendita e riscatto di un altro alloggio (questo requisito si estende anche al coniuge e/o a uno dei familiari a carico per cui si percepiscono gli assegni familiari);
- **non sono proprietari** di un altro immobile nel Comune dove risiedono o dove svolgono l'attività lavorativa principale (questo requisito è esteso anche al coniuge oppure a uno dei familiari a carico per cui si percepiscono gli assegni familiari).

L'età di chi fa la domanda sommata al numero di anni di ammortamento, però, non deve superare 80 anni. Il limite è di 90 se il mutuo è destinato all'acquisto di una casa appartenente all'Enpam.

LIMITI DI REDDITO PREVISTI PER RICHIEDERE IL MUTUO

Reddito dell'intero nucleo familiare:

- reddito lordo annuo medio degli ultimi due o tre anni, di qualsiasi natura, dichiarato ai fini dell'IRPEF non inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps per il 2020, e cioè **33.479,55 euro**;

Reddito personale:

- **reddito lordo annuo personale** da la-

voro dichiarato ai fini dell'Irpef **nell'ultimo anno** antecedente l'anno di pubblicazione del bando non inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps per il 2020, e cioè **33.479,55 euro**;

oppure

- **reddito lordo annuo medio degli ultimi due o tre anni pari ad almeno 20mila euro**, per gli iscritti di meno di 40 anni con partita Iva e regime agevolato (forfetario e dei minimi) e per i medici in formazione (specializzandi e corsisti Mmg) con meno di 40 anni.

oppure

- **reddito lordo annuo medio personale relativo all'anno in corso o all'anno precedente l'anno di pubblicazione di questo bando pari ad almeno 20mila euro** per i medici in formazione (specializzandi e corsisti Mmg) con meno di 40 anni

Se i limiti di reddito vengono raggiunti anche grazie ai redditi di qualsiasi natura del coniuge, questo dovrà fare da garante per gli obblighi che derivano dal contratto di mutuo.

TASSO E DURATA DEL MUTUO

Il **Tasso fisso** è dell'1,70% ed il mutuo può durare fino a un **massimo di 30 anni**.

PIANO DI PAGAMENTO

Il pagamento delle rate ha inizio dal mese successivo a quello in cui viene erogato il mutuo. Si paga con **cadenza mensile** mediante **addebito diretto** sul conto corrente bancario **con l'Enpam**. La rata viene riscossa l'ultimo giorno del mese di scadenza. Non sono previste altre modalità di pagamento.

L'addebito diretto delle rate **va attivato** compilando il modulo dall'area riservata

del sito. Con la domiciliazione del mutuo si attiva in automatico anche quella per i contributi previdenziali di Quota A e di Quota B.

È anche prevista la possibilità di rimborsare il credito in anticipo, sia parzialmente, diminuendo quindi la durata del mutuo o l'importo delle rate residue, sia totalmente.

È possibile sospendere il pagamento ma solo per un periodo non superiore a 1 anno e per grave malattia del mutuatario (che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione) o decesso del mutuatario.

Chi ha iniziato a frequentare la scuola di specializzazione od il Corso di Medicina Generale verso fine 2020 può presentare domanda ed il reddito minimo viene considerato come se avesse frequentato tutto l'anno.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va compilata online direttamente dall'Area Riservata del sito ENPAM. Le domande vanno inviate dall'apertura del Bando che viene pubblicato ogni anno.

Le domande possono essere trasmesse al sito web dell'Enpam dalle ore 12:00 del 10/05/2021, giorno di pubblicazione del Bando, e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del giorno 30/11/2021.

L'ENPAM in breve

Il medico pensionato che svolge libera professione quanto pagherebbe alla GESTIONE SEPARATA INPS SE NON PAGASSE la Quota B dell'ENPAM?

Se non esistesse l'obbligo di pagamento alla Quota B dell'ENPAM sui redditi prodotti con attività libero professionale dopo la pensione, il sanitario dovrebbe contribuire alla gestione separata dell'INPS il **24%**.

Per esempio su un reddito di 20.000 euro, all'ENPAM si verserebbero 1.750 euro, mentre all'INPS si pagherebbero 4.800 euro.

Come rettificare il reddito dichiarato alla Quota B

La rettifica del reddito libero professionale si fa dall'area riservata del sito. Se sono stati commessi errori nella compilazione del modello D 2021 (dichiarando per esempio un importo sbagliato perchè comprensivo del reddito prodotto con l'attività in convenzione con il SSN) occorre fare una nuova dichiarazione con il reddito corretto:

- entrare nell'area riservata;
- cliccare su Modello D (menu a destra);
- cliccare sul tasto "Modifica" se è il modello D online, oppure sul tasto "compila modello D" se è stato inviato il modello cartaceo.

Se è stata attivata la domiciliazione e, avendo dichiarato un reddito errato, si desidera bloccare l'addebito diretto, occorre rivolgersi alla propria banca. Nel caso il pagamento passasse comunque, entro otto settimane dall'addebito sul conto è possibile chiedere direttamente alla banca il rimborso delle somme prelevate. Chi non è ancora iscritto all'area riservata trova tutte le istruzioni sul sito ENPAM alla pagina: www.enpam.it/comefareper/iscrivere-allarea-riservata.

Contributo sul fatturato per le società del settore odontoiatrico

Il 31 luglio scade il termine per dichiarare il fatturato imponibile e pagare il contributo dello 0,5% per le società che operano nel settore odontoiatrico. Le società dovranno versare quindi lo 0,5% del fatturato imponibile riferito all'anno precedente a quello in cui si versa il contributo (per esempio, nel 2021 si dichiara il fatturato del 2020). Per fare la dichiarazione, il legale rappresentante deve compilare il modello DSO dall'area riservata alle società del settore odontoiatrico disponibile sul sito dell'ENPAM.

Integrazione al minimo della pensione

Va inviata entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 la domanda per confermare il diritto all'integrazione al minimo della pensione ENPAM per il 2021. Il modulo, che è stato spedito nei mesi scorsi ai pensionati potenzialmente interessati, deve essere compilato e restituito agli uffici ENPAM per posta, con copia del documento di identità, a questo indirizzo:

ENPAM, Servizio Trattamento giuridico e fiscale delle prestazioni, Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, 00185 Roma,

oppure

via fax al numero 06.4829 4603

o per email a:

gestione-ruolopensioni@enpam.it.

Anche in questi ultimi casi è necessario allegare una copia del documento. Chi non avesse ricevuto il modulo può inviare un'autocertificazione con i redditi definitivi del 2020 e quelli presunti per il 2021, allegando sempre una copia del documento d'identità. I dati dichiarati nel modulo, oltre a garantire – in presenza di requisiti – la conservazione del trattamento anche per il 2021, consentiranno agli uffici di calcolare l'esatto importo dell'integrazione dovuta per il 2020. Il conguaglio positivo o le eventuali trattenute verranno fatte a partire dalla mensilità di dicembre.



MODIFICA PIANI TERAPEUTICI DISPOSITIVI PER ASSORBENZA

Con la presente anticipo la trasmissione della comunicazione relativa alle nuove modalità di prescrizione e fornitura dei presidi per assorbenza in vigore presso l'ASL AL dal 14 giugno 2021 cui seguirà regolare invio dal Protocollo.

Molti di voi avranno già preso visione e qualcuno forse utilizzato il modello di piano terapeutico, riportato nella DGR 26-1078 del 28 febbraio 2020, ma già presente nelle linee guida del 2018, che andrà a sostituire la prescrizione sul ricettario "rosso" utilizzata finora. La necessità di prescrivere su questo modello nasce dalle mutate caratteristiche della gara di fornitura, cui l'ASL AL ha aderito su sollecitazione della Regione Piemonte e che prevede di associare la tipologia ed i quantitativi di dispositivi erogabili alla classe di gravità dell'incontinenza, permettendo poi agli assistiti di "modulare" ossia scegliere i modelli dei dispositivi presso il punto di erogazione nel rispetto del tetto di spesa e dei prodotti in gara.

La compilazione del nuovo piano sarà richiesta **soltanto per le nuove attivazioni e l'eventuale modifica di quelle già in corso**; non saranno più richiesti piani terapeutici per i rinnovi annuali (ad eccezione dei piani in deroga/extra-tarifari predisposti dai Medici Specialisti).

Se gradito è possibile stampare anche il comunicato che sarà presente sul sito dell'ASL AL.

Restando a disposizione per ogni chiarimento porgo cordiali saluti e ringrazio per la collaborazione.

Dott.ssa Donatella Bocchio

Dirigente Medico ASL AL - S.S. Assistenza Protesica ASL AL - Tel. 0131 959288

Ai Medici di Base - Ai Pediatri di Libera Scelta

Gentili colleghi,

dal giorno 14 giugno 2021 avrà piena applicazione anche per l'ASL AL la normativa regionale che prevede l'adesione alla gara SCR per la fornitura dei presidi per assorbenza agli assistiti residenti presso il proprio domicilio o in struttura diversa dalla RSA già passate alla fornitura da gara regionale nel febbraio scorso.

Cambieranno pertanto le modalità di fornitura e le relative procedure per l'erogazione agli aventi diritto.

Non occorrerà più, come peraltro accade da diversi mesi, presentare il certificato di invalidità civile dell'assistito, essendo sufficienti l'iscrizione al SSR con residenza in un comune dell'ASL AL e la presentazione del **Piano Terapeutico Semplificato** da voi stessi compilato sulla base delle linee guida incluse nella DGR 28 febbraio 2020 n. 26-1078.

Tale Piano Terapeutico, che va a sostituire la "ricetta rossa" compilata finora, sarà necessario per attribuire all'assistito la classe di gravità dell'incontinenza urinaria/fecale oppure la condizione di portatore di catetere vescicale a permanenza che, inserita nel sistema autorizzativo informatizzato dagli operatori distrettuali, consentirà all'erogatore (farmacia, parafarmacia o negozio autorizzato) di concordare con lui la tipologia ed i quantitativi di presidi concedibili.

Il **Piano Terapeutico Semplificato** si compone di due pagine: la prescrizione con i dati anagrafici e clinici ed un questionario per definire la classe di gravità dell'incontinenza, di cui vanno poste all'assistito o al caregiver le prime due domande, in aggiunta ad uno strumento di codifica delle risposte.

Questa documentazione dovrà accompagnare ogni **richiesta di nuova attivazione di fornitura** ed avrà validità fino ad eventuali variazioni della classe di gravità o delle altre condizioni previste; non vi sarà pertanto alcuna scadenza temporale con richiesta di rinnovo per piani che non necessitano di modifiche. Gli assistiti inseriti al momento della migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema non avranno necessità di ulteriori prescrizioni.

I nuovi piani da voi compilati potranno essere affidati ai richiedenti per la consegna manuale agli altri uffici distrettuali oppure trasmessi per e-mail a cura dell'erogatore, dell'utente stesso o dei vostri amministrativi ai seguenti indirizzi, suddivisi per sede di ex distretto:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 - integrativa.acqui@aslal.it | 2 - integrativa.alessandria@aslal.it |
| 3 - integrativa.casalemonferrato@aslal.it | 4 - integrativa.novi@aslal.it |
| 5 - integrativa.ovada@aslal.it | 6 - integrativa.tortona@aslal.it |
| 7 - integrativa.valenza@aslal.it | |

Restando a completa disposizione per ogni necessario chiarimento porgo cordiali saluti auspicando di proseguire con voi tutti la consueta, costruttiva collaborazione.

Dott.ssa Donatella Bocchio

Dirigente Medico ASL AL - S.S. Assistenza Protesica ASL AL - Tel. 0131 959288

Designazione di un Odontoiatra iscritto all'Albo Provinciale per le Commissioni ASO

In seguito al D.P.C.M. del 09/02/2018 viene individuato e definito il profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO).

La disciplina in merito ai corsi di formazione ASO e il conseguente esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale sono in capo alle Regioni.

Con Delibera della giunta regionale del Piemonte del 01/03/2019 n. 25/8490 viene sancito che il ruolo di esperto del mondo del lavoro previsto per tale disciplina debba essere ricoperto da un Odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia.

Ad oggi, l'agenzia formativa accreditata ai sensi della DGR 29/3181 del 19/06/2006 ha sede in Alessandria.

La presenza dell'Odontoiatra nella Commissione d'esame è richiesta per due giornate consecutive, tanto dura l'esame in oggetto.

Trattandosi di una richiesta diretta da parte della Regione al nostro Ordine, è fuor dubbio che l'Ordine stesso non possa esimersi dall'assolverla.

Per le Commissioni di esame del 2020 e per parte di quelle del 2021 si sono offerti, su base volontaria i

Colleghi da me interpellati i Dott.ri Iacono Giovanni, Duca Elena, Fossati Mario, Gullo Vivaldi Giuseppe, Sonaglio Franco, Vignolo Roberto, Alushani Albana, Cacciabue Gianfranco, che ringrazio di cuore per la loro disponibilità, e il sottoscritto.

La considerazione che mi sento di esprimere in maniera forte è che la nostra categoria posta in seconda fila nei programmi vaccinali del Ministero della Salute ha espresso con determinazione il diritto ad essere vaccinata per tempo.

Ricordo a tutti che ciò è avvenuto velocemente a partire dal 10/01/2021 dimostrando da parte della Regione e dell'ASL sensibilità nell'ascoltare le richieste del Presidente d'Ordine e del Presidente CAO.

Ne consegue che come categoria non possiamo solo chiedere ma anche dare.

Il mio auspicio è che mostrando la maturità che come categoria dovremmo avere, più Colleghi si rendessero disponibili per i futuri esami ASO scrivendomi all'indirizzo mail: studioarlandini@gmail.com così da non dover ricorrere ad un eventuale sorteggio, riduttivo per l'immagine della nostra categoria, per non dovere, di conseguenza, comunicare



Pier Angelo Arlandini

alla Regione da parte del nostro Ordine la non disponibilità degli Odontoiatri.

Sottolineo che la formazione e l'esame per le ASO riguarda persone che lavoreranno e collaboreranno con noi e solo con noi per la gestione dei nostri pazienti e dei nostri studi.

Dal punto di vista tecnico e organizzativo sarà dovere della Regione e anche mio comunicare con adeguato anticipo le date.

Non ci è richiesta nessuna preparazione particolare se non le conoscenze che già usiamo e adattiamo quotidianamente nei nostri studi. Come già detto gli esami si svolgeranno in Alessandria, durata giorni due con una diaria da parte della Regione di 200 Euro (sic!!!) complessivi lordi e un rimborso spese di viaggio.

Grazie per il tempo dedicato da parte vostra alla lettura di questo scritto confidando in una preziosa collaborazione. Cari saluti a tutti voi.

Pier Angelo Arlandini
*Presidente Provinciale
Commissione Odontoiatri*



LA NARRAZIONE DI SÈ COME STRUMENTO DI CURA

Avviato un progetto di ricerca dedicato alla salute mentale in collaborazione con Solidal per la Ricerca

La musica, gli spazi verdi, l'arte. I disegni esposti sulla bacheca di un reparto che raccontano storie di persone «che sanno fare tante cose, dipingere, esprimere aspetti quasi isospettabili della personalità». Quella in cui ci si trova di fronte in Psichiatria è una dimensione complessa, delicata, dove ancora oggi si mescolano tecniche antiche e procedure innovative per gestire i pazienti affiancate da iniziative volontaristiche degli operatori stessi che sono nella tradizione dei grandi maestri, il Dr. Muti fratello del maestro Riccardo e il Dr. Piantato, entrambi antesignani delle arti espressive in salute mentale. Molti aspetti di questa complessità sono oggi sviluppati nel campo della salute mentale grazie a Patrizia Santinon, psicoanalista e psichiatra dell'Azienda Ospedaliera, e Anna Pacchini, infermiera decana della Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera e membro della commissione di ricerca arti espressive e engagement e empowerment del paziente del Centro Studi Spedalità Cura e Comunità per le Medical Humanities (CSCC). La prospettiva delle Medical Humanities tende allo studio di tutte le forme che definiscono il rapporto fiduciario tra medico e paziente. La buona cura si realizza in primis attraverso una relazione efficace con il paziente, fatta di ascolto del suo mondo, della vita e dei significati che lo stesso attribuisce agli eventi (malattia, trauma, crisi) che gli accadono attraverso l'integrazione con l'Evidence based medicine (EBM), per arrivare a ecuperare la dimensione umana, il ruolo della personalità, la sensibilità, la spiritualità del malato. Il Centro studi afferisce al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi. Un approccio trasversale che si sposa con le attività realizzate in Psichiatria, consolidate e avviate, a partire dalla collaborazione iniziate nel 2018 con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria per la realizzazione di laboratori di musicalità e interventi di musicoterapia nell'ambito della salute mentale nelle diverse sedi dipartimentali. Il lavoro con i colleghi del conservatorio, Prof. Marzia Zingarelli e Prof. Silvana Chiesa, direttore del Dipartimento di

Didattica della Musica, ha allenato gli operatori a trovare un linguaggio comune, ad esplorare connessioni e divergenze tra musica e psichiatria passando principalmente attraverso l'ascolto, l'interpretazione, l'improvvisazione, il vuoto.

Dalla musica al verde: all'interno del giardino la cura di alcune piante è stata affidata ai pazienti ricoverati nel reparto di Psichiatria, seguiti da Anna: «Il progetto di riqualificazione degli spazi verdi, cuore dell'ospedale, ha permesso l'avvio di esperienze innovative nell'ottica dell'inclusione e della ridefinizione di un dialogo tra l'interno e l'esterno, tra l'intrapsichico e l'interpsichico, tra l'ospedale e il territorio».

In questo contesto si inserisce la ricerca: Solidal per la Ricerca ha avviato su proposta della dott.ssa Santinon uno specifico percorso che teso a costruire uno spazio di ricerca autoetnografica. Il metodo innovativo dell'autoetnografia analitica mette al centro il contributo delle soggettività con un approccio di ricerca e un modo di scrittura che intendono descrivere e analizzare sistematicamente le esperienze personali allo scopo di contribuire alla comprensione delle esperienze culturali in cui sono collocate: la narrazione di sé come strumento di cura. Concetto che si coniuga con le Medical Humanities che aiutano perché «sono il luogo in cui la medicina non solo rafforza i propri rapporti con le scienze sociali e comportamentali (sociologia, psicologia, diritto, economia, storia, antropologia culturale), ma rappresentano il dialogo con la filosofia morale (bioetica e teologia morale) e con gli apporti delle arti espressive». L'approccio è anche in questo caso multidisciplinare per fornire alla medicina e a tutti i professionisti coinvolti nella cura «gli strumenti necessari per comprendere tanto le malattie, quanto la salute, in un contesto sociale e culturale sempre più esteso, al fine di favorire una maggiore comprensione empatica di sé, dell'altro e del processo terapeutico».

APERTURA STUDI DENTISTICI NEL MESE DI AGOSTO

L'Ordine organizza anche quest'anno un servizio di pubblica utilità e sta predisponendo l'elenco degli studi dentistici aperti nel mese di agosto. L'elenco sarà a disposizione dei giornali della provincia per la pubblicazione e del pubblico che sovente si rivolge all'Ordine per reperire un dentista in tale periodo. Si invitano pertanto i Colleghi dentisti a segnalare al più presto l'eventuale apertura del loro studio in tale periodo, indicando l'ubicazione dello stesso ed il numero telefonico.



CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AI MEDICI PER LE FUNZIONI DELL'INPS RELATIVE ALL'INVALIDITÀ CIVILE E ALLE ATTIVITÀ MEDICO-LEGALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

e

il Ministro della Salute

Sul sito dell'Ordine, nella Home Page, è pubblicato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria, per il conferimento di incarichi professionali ai medici per le funzioni dell'Istituto relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

Roma, 12 febbraio 2021

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI
Iscritti al 30.06.2021
N. 2011

Duplici iscritti: N. 180

ODONTOIATRI
Iscritti al 30.06.2021
N. 385


RICORDIAMO

DOTT. KAMAL ABI KHALED

di anni 80, medico di medicina generale in pensione deceduto il 7 giugno 2021 a Casale Monferrato.
Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.

DOTT. MASSIMO ROTA

di anni 53, odontoiatra deceduto l'11 giugno 2021 ad Alessandria.
Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.



CHIUSURA UFFICI MESE DI AGOSTO

Si avvisano gli iscritti
che nei giorni di

VENERDI' 6,

LUNEDI' 9,

MARTEDI' 10,

MERCOLEDI' 11,

GIOVEDI' 12

VENERDI' 13

LUNEDI' 16 E

MARTEDI' 17 AGOSTO

gli uffici dell'Ordine
rimarranno chiusi.



ALESSANDRIA
Corso Cento Cannoni, 18
Tel. 0131/254745 - Fax 0131/235886

PRELIEVI h. 8-10
SENZA PRENOTAZIONE

REFERTI h. 15/16

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Stassano
Specialista in Igiene

Punto prelievi
TORTONA
Piazza delle Erbe, 5/c
(presso Poliambulatorio
Omodeo Zorini)

PRELIEVI LUNEDI'
E GIOVEDI' h. 8-9,30



UNIONE S.r.l.

di Giordano, Taverna e Sorisio

Agenzia Generale di Alessandria

via Faà di Bruno 33-35 ang. via Alfieri - Alessandria
tel. 0131 25 04 20 - 0131 25 20 20 - fax 0131 25 04 22

 335 53 88 411 SOLO MESSAGGI

e-mail: 39402@unipolsai.it -  UniOne srl - Assicurazioni

UnipolSai
ASSICURAZIONI

- R. C. Auto, Furto, Incendio, Kasko
- Abitazione
- Previdenza integrativa
- Responsabilità civile professionale
- Infortuni
- Noleggio a lungo termine
- Servizi Utility: Energia e Gas

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
agli iscritti all'Ordine
dei **Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**
della provincia di Alessandria
e ai loro famigliari

